Deliberazione n. FVG/ 30/2026/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio I – Controllo sulle amministrazioni dello Stato

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Tiziana Spedicato

CONSIGLIERE: Bertuzzi Daniele (relatore)

REFERENDARIO: Marco Coiz

Deliberazione del 3 giugno 2026

Esame e pronuncia sul visto del decreto della Prefettura di Trieste prot. n. 18443, del 25/03/2026, di approvazione del contratto rep. n. 1569, *"procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale di Trieste. CIG B4729276AF".*

*****

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli da 32 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come sostituiti dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n.125;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione

approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;
VISTA l'ordinanza n. 5 del 2026 con la quale sono stati costituti i Collegi e sono stati distribuiti gli incarichi istruttori tra i magistrati della Sezione;
VISTO, altresì, che la citata ordinanza presidenziale n. 5 del 2026 affida al Consigliere Daniele Bertuzzi, in qualità di Consigliere delegato e al Referendario Marco Coiz, in qualità di Magistrato istruttore, il controllo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione;
VISTO il decreto della Prefettura di Trieste prot. n. 18443 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto "*procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale di Trieste. CIG B4729276AF*", di approvazione del contratto rep. n. 1569, acquisito al protocollo della Sezione n. 679 del 30 marzo 2026;
VISTO il rilievo istruttorio prot. n. 758 del 13 aprile 2026;
VISTA la risposta dell'Amministrazione prot. n. 26153 del 28 aprile 2026, acquisita al protocollo della Sezione n. 931 del 29 aprile 2026;
VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore del 7 maggio 2026;
VISTA la richiesta di deferimento formulata dal Consigliere delegato con nota del 7 maggio 2026, sulla base della proposta del Magistrato istruttore;
VISTA l'ordinanza n. 17 del 12 maggio 2026 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 3 giugno 2026 il Collegio I – Controllo sulle amministrazioni dello Stato, per l'esame del decreto prot. n. 18443 del 25 marzo 2026;
VISTA la nota prot. n. 1123 del 12 maggio 2026 con la quale la predetta ordinanza, unitamente alla relazione di deferimento, è stata comunicata alla Prefettura di Trieste - Ufficio Territoriale del Governo e al Dipartimento provinciale del Ministero economia e finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Trieste;
VISTA nota prot. n. 33305 del 26 maggio 2026, acquisita al protocollo della Sezione n. 1231 del 27 maggio 2026, con la quale la Prefettura di Trieste, in riscontro alla sopra citata convocazione, ha trasmesso una memoria difensiva e i relativi allegati;
UDITO il relatore, Cons. Daniele Bertuzzi;
INTERVENUTO, in rappresentanza della Prefettura di Trieste, Ufficio Territoriale

del Governo, il Viceprefetto Vicario, giusta delega del 26 maggio 2026, versata in atti;

INTERVENUTO, in rappresentanza del Dipartimento provinciale del Ministero economia e finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Trieste/Gorizia, il Direttore, con l'assistenza di un funzionario della medesima Direzione;

FATTO

Con nota prot. n. 19166 del 30 marzo 2026, la Prefettura di Trieste ha trasmesso alla Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia il decreto prot. n. 18443 del 25 marzo 2026, con il quale l'Amministrazione ha determinato di approvare il contratto rep. n. 1569, sottoscritto in data 25 febbraio 2026 tra la Prefettura di Trieste e la T.S. Assistance S.r.l., con sede in Muggia (TS).

In allegato alla citata nota di trasmissione della Prefettura di Trieste, oltre al decreto approvativo e al contratto, veniva trasmessa copiosa documentazione relativa alla disciplina applicabile alla specifica tipologia di gara (circolare prot. n. 8367 del 17 luglio 2024, protocollo d'intesa prot. n. 14873 del 6 ottobre 2024) e alla procedura di gara (determinazione a contrarre per l'avvio della procedura, il bando di gara, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, i verbali delle sedute della commissione, il provvedimento di esclusione di un operatore economico, la proposta di aggiudicazione del RUP, la determinazione di aggiudicazione, le note relative alla copertura finanziaria, il verbale di sopralluogo relativo alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario prot. n. 60137 del 19 settembre 2025).

In relazione agli atti sopra indicati la Sezione, con richiesta istruttoria prot. Cdc n. 758 del 13 aprile 2026 ha provveduto a richiedere, assegnando un termine massimo di giorni trenta, all'Amministrazione di voler:

a) trasmettere l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'aggiudicatario in quanto costituenti parti integranti del contratto rep. n. 1569;

b) indicare che l'esecuzione del contratto trasmesso al controllo preventivo di legittimità non avesse avuto ancora effettivo corso;

c) specificare la modalità di attestazione, al fine della certezza della decorrenza contrattuale, del rilascio all'appaltatore delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati;

d) precisare se l'appaltatore avesse rilasciato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36 del 2023, fornendone copia alla Sezione di controllo. Al riguardo, infatti, l'art. 14 del contratto rep. 1569 non forniva contezza di tale adempimento riportando che *"l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, presterà garanzia definitiva sotto forma di fideiussione come indicato nelle premesse"*. Le premesse contrattuali al riguardo riportavano che *"a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario produrrà, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso, idonea polizza fideiussoria dell'importo di € 34.125,00 (trentaquattromilacentoventicinque/00), per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto all'art. 14 del presente contratto"*. L'art. 22 del disciplinare di gara, reperito nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione, invece, riportava, coerentemente alle previsioni dell'art. 117 del d.lgs. 36 del 2023, che *"All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice"*;

e) provvedere all'inoltro alla Sezione di controllo della documentazione attestante le verifiche in capo alla società T.S. Assistance S.r.l., sul possesso dei requisiti generali e speciali, tra i quali i requisiti di capacità tecnica e professionale come richiesti dal disciplinare di gara;

f) in considerazione della data del 25 febbraio 2026 di stipulazione del contratto, rispetto a quella della determinazione di aggiudicazione del 11 novembre 2025, di chiarire e indicare, fornendo l'eventuale documentazione a corredo:

- le date di comunicazione del provvedimento di esclusione prot. n. 62233 del 30 settembre 2025 e se lo stesso fosse stato oggetto di impugnazione e il conseguente stato del giudizio;
- le date di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 72942 del 11 novembre 2025 e se lo stesso fosse stato oggetto di impugnazione, con l'eventuale conseguente stato del giudizio.

L'Amministrazione provvedeva a riscontrare la richiesta istruttoria mediante invio della nota prot. n. 26153 del 28 aprile 2026, ricevuta dalla Sezione con prot. Cdc n. 931 del 29 aprile 2026, inviando alla Sezione i seguenti documenti:

1. offerta tecnica ed offerta economica della T.S. Assistance s.r.l.;
2. ricevuta credenziali al sistema di accesso a Sives del precedente contatto stipulato

per il servizio a titolo esemplificativo procedurale;

3. polizza fideiussoria n. 2026/50/2736820 emessa il 25 febbraio 2026 da Società Reale Mutua di Assicurazioni;

4. la documentazione attestante le verifiche in capo alla società T.S. Assistance S.r.l. sul possesso dei requisiti generali e speciali, costituita da: casellario ANAC della T.S. Assistance S.r.l. del 18 marzo 2025; casellario giudiziario della legale rappresentante della T.S. Assistance S.r.l. del 11 aprile 2025; comunicazione regolarità fiscale della T.S. Assistance S.r.l. del 19 marzo 2025; Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della T.S. Assistance S.r.l. del 11 aprile 2025; visura camerale della T.S. Assistance S.r.l.; DURC della T.S. Assistance S.r.l. del 8 aprile 2025 con scadenza 6 agosto 2025; Informativa antimafia liberatoria della T.S. Assistance S.r.l. del 9 dicembre 2025;

5. i certificati assicurati RCA dei veicoli utilizzati nel servizio della T.S. Assistance S.r.l., nonché, due polizze assicurative (furto incendio 450193030 emessa il 18.03.2025 da Generali Italia s.p.a. e RCT/RCO n. RA078639 emessa il 13.06.2024 da Zurich Insurance Europe AG)

6. le comunicazioni di esclusione (prot. n. 55466 del 29 agosto 2025 e prot. n. 55470 del 29 agosto 2025) e la comunicazione di aggiudicazione prot. 73983 del 14 novembre 2025.

L'Amministrazione, inoltre, in sede di riscontro provvedeva a confermare che il contratto sotteso al decreto inviato al controllo preventivo di legittimità non ha ancora avuto esecuzione. Al riguardo, infatti, specificava che l'esecuzione verrà data solo successivamente al visto positivo reso dalla Corte dei conti con il rilascio, debitamente attestato, delle credenziali del sistema informatico da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio. Infine, la Prefettura, in ordine alle tempistiche della stipula contrattuale, provvedeva a precisare che il provvedimento di esclusione è stato comunicato a mezzo PEC al concorrente escluso e all'altro concorrente e che le stazioni appaltanti hanno atteso il decorso del termine per la presentazione di eventuali ricorsi (che poi non sono stati presentati) prima di procedere alla stipulazione del contratto.

Dall'esame del decreto della Prefettura di Trieste prot. n. 18443, del 25 marzo 2026, di approvazione del contratto rep. n. 1569, dalla documentazione allegata e da

quella fornita in sede istruttoria, è stato possibile ricostruire in termini diacronici che, prima del provvedimento trasmesso al controllo:

1. in data 6 ottobre 2024 mediante il protocollo d'intesa prot. n. 14873 siglato tra il Ministero dell'Interno e la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, le predette amministrazioni hanno convenuto di affidare, alle Prefetture e alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio territorialmente competenti, l'espletamento delle gare per il servizio di custode-acquirente ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 per i relativi ambiti territoriali provinciali di riferimento;

2. con il provvedimento sottoscritto dal Prefetto di Trieste in data 15 novembre 2024 e dal Direttore dell'Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia in data 18 novembre 2024, è stata adottata la determinazione a contrarre per l'avvio della procedura. Tale determinazione prevede: la durata dell'appalto pari a 60 mesi con decorrenza dalla data di rilascio al custode acquirente delle credenziali di accesso al sistema informatizzato; svolgimento della gara mediante piattaforma telematica CONSIP s.p.a.; aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'importo a base d'asta pari ad € 341.250,00, al netto di IVA, quindi superiore alla soglia di rilevanza eurounitaria;

3. il bando di gara risulta esser stato pubblicato il 25 novembre 2024 (*rectius* 27 novembre 2024) nella GU S 123/1999 (*rectius* 231/2024), con termine per la presentazione delle offerte al 13 gennaio 2025 e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. con provvedimento del 16 gennaio 2025 è stata nominata la commissione giudicatrice nella procedura di selezione del contraente di che trattasi. La determinazione predetta non rende conto dell'avvenuta attestazione o verifica preventiva alla nomina dell'assenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste dall'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Tali attestazioni non sono state fornite dall'Amministrazione remittente e non risultano rinvenibili nel relativo sito istituzionale;

5. la commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute del 21 e 28 gennaio 2025, 14 e 24 febbraio 2025 e 10 marzo 2025. Nell'ambito dei verbali indicati, descrittivi delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, non risulta riportata alcuna dichiarazione dei membri in ordine all'assenza delle cause di incompatibilità e

conflitto di interessi previste dall'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023;

6. in data 29 agosto 2025 (con provvedimento prefettizio prot. n. 55451), a seguito della procedura di verifica sul possesso dei requisiti generali, veniva disposta l'esclusione del primo classificato. Detto provvedimento di esclusione, comunicato a mezzo PEC ai concorrenti, non è stato impugnato e, pertanto, risulta esser divenuto definitivo;

7. l'Amministrazione in data 18 settembre 2025 ha provveduto ad un sopralluogo per la verifica della sussistenza dei requisiti di natura tecnico organizzativa dichiarati dall'aggiudicatario i cui esiti positivi sono stati incorporati nel verbale prot. 60137 del 19 settembre 2025;

8. in data 30 settembre 2025, con provvedimento prot. n. 62233 il RUP proponeva l'aggiudicazione del servizio in capo al concorrente secondo in graduatoria;

9. in data 11 novembre 2025 con provvedimento prot. n. 72943, congiuntamente adottato dalla Prefettura di Trieste e dall'Agenzia del Demanio, direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, venivano approvate le operazioni di gara e aggiudicato il servizio alla T.S. Assistance s.r.l.;

10. con nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, prot. n. 17855 del 13 marzo 2026, è stato reso l'assenso alla copertura finanziaria richiesta dalla Prefettura di Trieste funzionale alla sottoscrizione del contratto.

Gli elementi forniti dall'Amministrazione sollevavano aspetti critici incidenti sulla legittimità del decreto della Prefettura di Trieste - prot. n. 18443 del 25 maggio 2026, inerenti all'accertamento compiuto dalla stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale dell'aggiudicataria T.S. Assistance S.r.l. e alla mancanza delle dichiarazioni dei membri della commissione giudicatrice relative all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

Per tale ragione, il Magistrato istruttore, con nota del 7 maggio 2026, esponeva al Consigliere delegato i dubbi di legittimità sottostanti al provvedimento sopra indicato.

Il Consigliere delegato, condividendo le perplessità in merito alla legittimità del provvedimento, richiedeva al Presidente della Sezione il deferimento delle

questioni insorte all'esame del Collegio e la fissazione dell'adunanza che il Presidente, con ordinanza n. 17 del 12 maggio 2026, convocava per il 3 giugno 2026. Sia la relazione del Magistrato istruttore che l'ordinanza presidenziale n. 17/2026, unitamente alla convocazione dell'adunanza venivano inviate alla Prefettura di Trieste e all'Ufficio territoriale della Ragioneria di Stato con nota prot. n. 1123 del 12 maggio 2026. La Prefettura di Trieste, successivamente alla convocazione, depositava in data 26 maggio 2026 memoria difensiva, acquisita in ingresso al protocollo n. 1231 del 27 maggio 2026

All'adunanza è intervenuta, in rappresentanza della Prefettura di Trieste – Ufficio Territoriale del Governo, il Viceprefetto Vicario, il quale ha ribadito, in contradditorio formale, quanto affermato nella memoria difensiva del 26 maggio 2026. È intervenuta, altresì, in rappresentanza del Dipartimento provinciale del Ministero economia e finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Trieste/Gorizia, il Direttore, il quale ha riferito che il provvedimento in questione è sottoposto al controllo contabile in fase successiva alla stipulazione del contratto.

DIRITTO

La questione deferita all'esame della Sezione concerne la conformità a legge del decreto della Prefettura di Trieste - prot. n. 18443 del 25 maggio 2026 di approvazione del contratto rep. n. 1569, "*procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale di Trieste. CIG B4729276AF*".

In via preliminare la Sezione afferma la propria competenza a conoscere del provvedimento deferito alla valutazione collegiale dell'Ufficio di Controllo, essendo lo stesso riconducibile alla tipologia di atti da sottoporre a controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Giova sottolineare che, nell'ambito della suddetta procedura di controllo, il contraddittorio con l'Amministrazione è stato puntualmente e ampiamente realizzato.

Sempre in via preliminare, la Sezione ritiene utile richiamare il quadro normativo successivo alla legge 1 del 2026, con particolare riguardo alle previsioni integrative dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui ha modificato l'effetto dell'esenzione della colpa grave per il caso in cui il fatto dannoso tragga

origine da "*atti richiamati ed allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo*" preventivo di legittimità. Rileva, pertanto, l'effettiva perimetrazione del controllo data la portata scudante dello stesso. Sul punto, pur avendo riguardo alla formulazione generica della norma indicata che non definisce il rapporto di presupposizione (la sua portata potrebbe far riferimento a qualsivoglia antecedente procedimentale che costituisca un fondamento motivazionale dell'atto trasmesso al controllo), non può non richiamarsi l'orientamento sorto nell'ambito della Giustizia Amministrativa secondo il quale il rapporto di presupposizione tra atti amministrativi corrisponde ad un nesso di stretta consequenzialità (o consequenzialità immediata), configurabile solo ove l'atto successivo si ponga come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, si configurerebbe solo un rapporto di mera connessione, dal quale non discende il fenomeno della caducazione automatica, quando l'atto finale, pur eventualmente facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi (Cons. St., n. 785/2002; Cons. St., n. 9088/2024; Cons. St., n. 5241/2024).

La problematica che la disposizione sopra indicata pone, pertanto, è quella della sua portata sull'estensione effettuale del controllo preventivo in rapporto al principio di tassatività delle fattispecie allo stesso sottoposte, espresso dall'inciso inziale dell'art. 3, della legge 20 del 1994. Inoltre, l'eventuale accertamento di vizi su quanto possa costituire un antecedente in termini di presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo, per l'effetto esimente della responsabilità allo stesso conseguente o, comunque, reclamabile dal soggetto agente interessato, potrebbe costituire, per gli effetti che ne possono derivare, una dilatazione del controllo incoerente con il sistema giuridico complessivo che determina interferenze difficilmente conciliabili con il principio di definitività degli atti amministrativi, oltre che con la competenza ed il giudicato del Giudice amministrativo. Al riguardo, per meglio chiarire, nel caso di specie a titolo esemplificativo può richiamarsi il provvedimento di esclusione dell'operatore che risultava primo in graduatoria che,

sicuramente, costituisce un antecedente logico e giuridico della successiva aggiudicazione al secondo classificato e, conseguentemente, del relativo contratto in suo favore. Tale provvedimento, la cui impugnazione sarebbe strettamente avvinta dal relativo interesse ad agire, non risulta essere stato oggetto di ricorso giudiziario e, quindi, allo stato risulta essere dotato, oltre che dell'efficacia, anche della definitività. Su detto provvedimento, che come rilevato costituisce sicuramente un antecedente imprescindibile del contratto approvato con il decreto trasmesso al controllo della Sezione, l'eventuale accertamento di vizi in questa sede, con conseguente diniego del visto sull'atto a valle, determinerebbe, in termini sostanziali, una evidente problematica di sistema.

Premesso quanto sopra, dall'analisi dei documenti dell'iter procedimentale seguito per addivenire al decreto della Prefettura di Trieste prot. n. 18443, del 25 marzo 2026, di approvazione del contratto rep. n. 1569, *"procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale di Trieste. CIG B4729276AF"*, sono emersi i seguenti profili problematici:

a) l'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che *"Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62"*. L'art. 18 del disciplinare di gara, al riguardo, ha previsto che *"La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione"*.

Dalla documentazione fornita o acquisita dalla Sezione non risulta che l'Amministrazione abbia operato la verifica preventiva alla nomina dell'assenza

delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione giudicatrice. Al riguardo, infatti, il relativo provvedimento di nomina nulla menziona al riguardo, così come i verbali della commissione nulla riportano in ordine a dichiarazioni rese dai singoli componenti.

L'eventuale portata viziante di tale lacuna procedimentale deve essere valutata tenendo presente l'orientamento secondo il quale *"osservato che la nomina dei componenti della commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 193; Sez. V , 16 gennaio 2015 n. 92), in quanto, prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta (in senso analogo, relativamente alla nomina della commissione di un concorso, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n.9675, secondo cui l'atto di nomina della commissione di un concorso universitario non produce un effetto lesivo immediato, tale da determinare l'onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale, in quanto costituisce un atto meramente endoprocedimentale, per cui può essere impugnata solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato). D'altronde, la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale"* (Cons. Stato, sez. V, n. 4196 del 2025).

Ove il vaglio di legittimità, a seguito della legge n. 1 del 2026, dovesse ritenersi rigidamente esteso, per l'ampio effetto esimente che ne consegue, a tutta la catena procedimentale posta in termini di presupposizione logica e giuridica, la rilevanza della divergenza rispetto alla norma, conseguente alla mancata verifica delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei commissari della commissione giudicatrice, dovrebbe rilevare nel controllo preventivo di legittimità in termini

oggettivi, potendo comportare il diniego del visto sul decreto approvativo del contratto.

b) L'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*"

L'art. 22 del disciplinare di gara, al riguardo, ha previsto che "*L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace*".

In tema di verifica dei requisiti è da evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia interpretato la norma nel senso che l'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 imponga che l'aggiudicazione di un appalto avvenga solo dopo l'effettiva verifica dei requisiti in capo all'offerente, per cui l'effettiva aggiudicazione definitiva non può prescindere dall'espletamento delle verifiche predette, la cui omessa esecuzione rende illegittima l'aggiudicazione e comporta il suo annullamento (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 04/02/2025, n. 168).

Si è avuto modo di evidenziare sopra come la proposta di aggiudicazione sia stata adottata con provvedimento prot. n. 62233 del 30 settembre 2025, mentre la successiva aggiudicazione sia avvenuta, con atto congiunto della Prefettura e dell'Agenzia del Demanio, mediante il provvedimento prot. n. 72943 del 11 novembre 2025. Entrambi detti provvedimenti danno atto dell'esito positivo dei controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria T.S. Assistance s.r.l..

Come evidenziato nella parte in fatto, in sede istruttoria è stato richiesto alla Prefettura di provvedere all'inoltro della documentazione attestante le verifiche compiute sulla società T.S. Assistance S.r.l., circa il possesso dei requisiti generali e speciali. La documentazione trasmessa ha consentito di evidenziare che:

- il casellario ANAC della T.S. Assistance S.r.l. datava 18 marzo 2025;
- il casellario giudiziario riferito alla legale rappresentante della T.S. Assistance S.r.l. datava 11 aprile 2025, pertanto con scadenza 11 ottobre 2025;
- la comunicazione relativa alla regolarità fiscale della T.S. Assistance S.r.l. datava 19 marzo 2025;

- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della T.S. Assistance S.r.l. datava 11 aprile 2025, pertanto con scadenza 11 ottobre 2025;
- il DURC della T.S. Assistance S.r.l. datava 08 aprile 2025 con scadenza al 6 agosto 2025;
- la Informativa antimafia liberatoria della T.S. Assistance S.r.l. datava 9 dicembre 2025.

Da quanto sopra, quindi, emergeva che le operazioni di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario operati dall'Amministrazione in sede preliminare all'aggiudicazione definitiva del 11 novembre 2025 si sono basate, in assenza dell'informativa antimafia acquisita solo preliminarmente alla stipula contrattuale, su un certificato DURC scaduto, su un Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato scaduto, su un casellario giudiziale scaduto e su un casellario ANAC e una comunicazione relativa alla regolarità fiscale non contestuali e ampiamente risalenti nel tempo.

Al riguardo, non può che rilevarsi come gli effetti della mancata verifica dei requisiti debbano essere estesi anche al caso in cui i relativi controlli si sono basati su certificati non validi alla data nella quale sono stati compiuti, con la conseguenza che l'aggiudicazione prot. n. 72943 del 11 novembre 2025 risulterebbe viziata.

Indipendentemente dalle considerazioni svolte sopra sulla portata e sul rilievo dei vizi degli atti presupposti su quello presupponente, deve rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, sussiste la necessaria "continuità" del possesso dei requisiti, tale per cui "*nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità*" (cfr. Consiglio di Stato n. 4417 del 2025). Percorrendo tale assunto, se la necessaria sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario deve permanere per l'intera durata dell'esecuzione contrattuale, oltre che alla data dell'aggiudicazione, tale presupposto deve esservi al momento della stipulazione del contratto.

Le considerazioni sopra esposte hanno condotto a considerare come non debitamente verificati i requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicataria e,

conseguentemente, il decreto della Prefettura di Trieste prot. n. 18443, del 25 marzo 2026 non ammissibile al visto.

Nella memoria difensiva depositata in data 26 maggio 2026 l'Amministrazione, ha rappresentato, con riferimento al primo rilievo, che la Prefettura aveva regolarmente acquisito dai soggetti designati a divenire componenti della commissione giudicatrice della gara, prima dell'adozione del decreto di nomina prot. n. 3143 del 16 gennaio 2025, le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi prescritte dal Codice dei contratti (art. 93, c. 5, d.lgs. n. 36/2023), allegando la relativa documentazione (dichiarazioni di A. C. del 14 gennaio 2025, di G.C. e di C. D.F. del 15 gennaio 2025).

Il deposito della documentazione consente di superare il rilievo.

Con riferimento al secondo rilievo, la Prefettura rilevava preliminarmente che sul contratto in argomento, non essendo ancora divenuto efficace e non avendo avuto ancora materiale esecuzione, l'Amministrazione conservava il proprio potere di rivalutare, in sede di autotutela, lo svolgimento dell'attività istruttoria eseguita nella gara di cui trattasi e dei conseguenti atti emanati per la sua definizione, alla luce del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione rappresentava di aver verificato che l'operatore economico ha mantenuto il possesso dei requisiti di carattere generale che erano risultati esistenti nel momento in cui era stato svolto il primo controllo, allegando la documentazione pertinente: casellario ANAC del 6 maggio 2026, casellario giudiziale riferito alla legale rappresentante dell'8 maggio 2026, comunicazione relativa alla regolarità fiscale -debiti definitivamente accertati- del 7 maggio2026, certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 7 maggio 2026, DURC del 3 aprile 2026, visura camerale del 19 maggio 2026. Per quanto attiene la verifica dei pregiudizi antimafia, l'Amministrazione ha precisato di aver presentato la richiesta di informazione antimafia tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 23 luglio 2025 e di aver applicato la disposizione di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, che consente alle stazioni appaltanti, decorso il termine per il rilascio dell'informativa, di procedere anche in assenza di tale certificazione, sottoponendo il contratto a condizione risolutiva. Nel caso di specie ciò non è stato

necessario in quanto l'informazione antimafia liberatoria è stata poi acquisita in data 9 dicembre 2025, prima della firma del contratto avvenuta il 25 febbraio 2026.
La documentazione aggiornata acquisita ha confermato, secondo l'Amministrazione, il pieno possesso dei requisiti di ordine generale in capo al suddetto operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17, comma 5 e 94 del d.lgs. n. 36/2023.
A seguito della suddetta verifica positiva, l'Amministrazione ha esposto di aver proceduto con l'Agenzia del Demanio, alla convalida del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 21-nonies, c. 2, della legge 241/1990, in considerazione dal preminente interesse pubblico alla conclusione in tempi ragionevoli della procedura di gara di cui trattasi e dalla sussistenza di tutti i presupposti di legge (decreto prot. n. 32924 del 25/5/2026, allegato).
L'Amministrazione precisa ulteriormente che con nota prot. n. 41977 del 21 maggio 2026 inviata a mezzo PEC è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di convalida del decreto di aggiudicazione alla società aggiudicataria, la quale, con nota di riscontro, assunta al prot. n. 32350 del 22 maggio 2026, ha comunicato di non avere osservazioni in merito.
Come noto, l'art. 21-nonies, c. 2, della legge 241/1990 consente alla pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, attraverso una manifestazione di volontà, di convalidare un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. La convalida è, dunque, volta a rendere l'atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento (Con. Stato, sez. VI, n. 3385/2021). L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore, ha osservato il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia, consente di ricomprendere nella convalida altre figure giuridiche, espressive del fenomeno della convalescenza, quali, per quel che qui interessa, quello della sanatoria (che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell'atto mancante) (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7891/2023).

Ai sensi della citata disposizione, la convalida presuppone, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine eccessivo, secondo criteri di ragionevolezza, dall'adozione dell'atto illegittimo.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dall'Amministrazione, ha ritenuto il provvedimento di convalida immune da vizi di legittimità, in quanto "*E' stato convalidato, infatti, un provvedimento di aggiudicazione viziato soltanto sul piano formale, essendo risultata positivamente espletata, al momento della convalida, la fase di verifica dei requisiti in possesso dell'aggiudicataria; la convalida, oltre ad essere stata adottata entro un tempo ragionevole, poco più di un mese dalla aggiudicazione affetta dal vizio del procedimento, ha eliminato l'errore procedimentale senza interferire con gli effetti eventualmente lesivi del provvedimento illegittimo, trattandosi di un provvedimento ancora inefficace, quindi inidoneo a ledere concretamente gli interessi sia della parte interessata che di quella controinteressata; con riferimento all'interesse pubblico, richiamato dalla ricorrente, il provvedimento di convalida risulta conforme, implicitamente, a tale interesse, mentre sarebbe stato contrario all'interesse pubblico un procedimento di annullamento in autotutela di un provvedimento formalmente illegittimo, ma sostanzialmente convalidabile, una volta espletata positivamente la verifica sul possesso dei requisiti.*" (TAR Campania n. 997/2025).

Nella memoria difensiva, l'Amministrazione, in ossequio alle statuizioni della giurisprudenza amministrativa, riferisce di aver considerato "*la sussistenza dei seguenti elementi e presupposti ai fini della possibile convalida:*

- che il vizio riscontrato aveva natura meramente formale e procedimentale, non avendo inciso sulla sostanza del possesso dei requisiti e non avendo arrecato alcun danno all'operatore economico interessato;

- che non era decorso un termine eccessivo rispetto alla data del provvedimento di aggiudicazione;

- che non vi erano controinteressati, in quanto, in seguito all'esclusione dell'altro concorrente divenuta ormai inoppugnabile, la società aggiudicataria era l'unico operatore economico presente nella graduatoria;

- che, soprattutto, l'interesse pubblico concreto ed attuale risiedeva nella conservazione degli effetti dell'atto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito con la gara di giungere all'affidamento del servizio bandito ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni

oggetto dell'appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e continuità dell'azione amministrativa;

- che, come ritenuto in giurisprudenza in fattispecie analoga, sarebbe anzi contrario all'interesse pubblico l'annullamento in autotutela di un provvedimento formalmente illegittimo, ma sostanzialmente convalidabile, una volta espletata positivamente la verifica sul possesso dei requisiti (TAR Salerno, 28.5.2025, n. 977).".

Alla luce della complessiva documentazione depositata e della giurisprudenza richiamata, la Sezione ritiene superato anche il secondo rilievo.

Conclusivamente, per le ragioni esposte, il decreto della Prefettura di Trieste - prot. n. 18443 del 25 marzo 2026, di approvazione del contratto rep. n. 1569, deve ritenersi conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto della Prefettura di Trieste –- prot. n. 18443 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto *"procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale di Trieste. CIG B4729276AF"*;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, alla Prefettura di Trieste e al Dipartimento provinciale del Ministero economia e finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Trieste.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2026.

Il Relatore — La Presidente

F.to Daniele Bertuzzi — F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 16 giugno 2026

Per Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Micaela Paladin